

Regolamento Organo di Garanzia

1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso L'Istituto di Istruzione Superiore "Mario Rapisardi" di Paternò, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Dirigente Scolastico della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.) (Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0; D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (con modifiche D.P.R. 249- 98 235-07 del 21-11-2007)).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate a promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: o prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; o esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di Istituto e di disciplina. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di Istituto su proposta delle varie componenti, per ognuno di essi viene anche indicato un membro supplente:
 - UN rappresentante degli studenti
 - UN rappresentante dei docenti
 - UN rappresentante dei genitori
 - UN rappresentante del personale ATA
2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori, agli insegnanti ed al personale ATA, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
3. Il Presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico.
4. In caso necessità di deliberazioni con votazioni che diano come risultato la parità di voti, il voto del Dirigente Scolastico vale il doppio.
5. Ciascuno dei membri indicati non verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria.
6. I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.
7. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
8. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta

9. il Consiglio di Istituto può nominare supplenti ad hoc nel solo caso in cui a causa di incompatibilità il numero complessivo dei componenti sia inferiore a tre compreso il Dirigente Scolastico.
10. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente Scolastico.

3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico ed è validamente costituito solo in presenza di almeno tre membri compreso il Dirigente Scolastico.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Dirigente Scolastico potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una deliberazione, se necessario anche con votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, e per la quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico in carica durante la seduta.
5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.8.

4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. Oltre che sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L'O.G. può promuovere con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L'O.G. può ricevere, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti), dei docenti tutor e degli studenti in ordine a problemi disciplinari oggetto dell'intervento dell'O.G.
5. L'O.G. si riunisce di norma su espressa convocazione, se chiamato a deliberare su argomenti di competenza ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
6. Il Dirigente Scolastico è comunque tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta pervenga una segnalazione oggetto di sua competenza.
7. Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., dopo aver raccolto sufficienti informazioni, viene convocato e deciderà nella prima seduta se il problema sollevato è di sua competenza o comunque

meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

8. Le informazioni documentate necessarie a supporto delle deliberazioni da assumere saranno raccolte di norma dal Dirigente Scolastico, ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti (se appositamente delegati dal Dirigente Scolastico).

5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di Istituto o di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente Scolastico dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

1. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
2. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G., per discutere sulla sanzione irrogata, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
3. Ricevuto il ricorso, il Dirigente Scolastico o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base per la discussione e successiva delibera dell'O.G.
5. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività di utilità sociale per la scuola.
6. La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico e conservata nel fascicolo dei soggetti coinvolti presente agli atti dell'Istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della deliberazione assunta l'interessato, o chi ne abbia diritto, nelle forme che riterrà più opportune.
7. All'atto della pubblicazione della deliberazione assunta dall'O.G. è opportuno che venga comunque tutelata la privacy dei soggetti coinvolti
8. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno o con raccomandata postale.

6 – VALIDITÀ E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, sarà inserito nel regolamento di Istituto e ne costituirà parte integrante. Da quel momento la sua validità inizierà a decorrere. Esso potrà essere modificato, integrato o sostituito in qualsiasi momento dallo stesso organo.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato il presente regolamento con Delibera n° 1 del 10 dicembre 2024